



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Delibera n. 67/2020

ILCONSIGLIO SNPA

VISTO	che, ai sensi dell'art.13 della L. 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
VISTO	il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017 in cui tra l'altro si introducono i Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) con il compito di istruire, approfondire e articolare gli elementi necessari al Consiglio stesso per adottare le formali decisioni e/o i necessari atti;
VISTA	l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
CONSIDERATO	che all'interno del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della L.132/2016;
VISTA	altresì la Delibera n. 36/2018 del 9 maggio 2018 con cui il Consiglio ha approvato la tabella contenente la denominazione dei sette Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC), il relativo Coordinamento, la descrizione sintetica delle attività attribuite e gli obiettivi individuati;
CONSIDERATO	che la legge 2 novembre 2019, n. 128 ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 introducendo nuovi e maggiori compiti di controllo per il SNPA e l'urgenza di dover adottare un approccio condiviso ed omogeneo delle Agenzie in merito alle diverse competenze attribuite alle stesse sia in fase istruttoria nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni sia in fase di controllo;
CONSIDERATA	la riserva espressa, contenuta nella predetta norma, relativa all'esercizio della facoltà di delega da parte dell'ISPRA, l'Istituto provvederà a delegare le Agenzie regionali con proprio provvedimento;
CONSIDERATO	che l'art. 184-ter, comma 3-ter della legge sopramenzionata stabilisce che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti,

A



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

	ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione;
VISTI	il documento prodotto del SO VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del TIC VI "Omogeneizzazione tecnica" allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante, trasmesso dal Coordinatore del SO, nelle more della definizione di una specifica procedura di validazione di prodotti tecnici;
RITENUTO	di adottare il documento come proposto dal predetto Sottogruppo operativo di lavoro;
VISTO	l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006*", che è parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato al SO VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del TIC VI "Omogeneizzazione tecnica" – di proporre la revisione della citata Linea guida solo a valle delle risultanze dei controlli, che saranno effettuati nel primo anno di applicazione della norma, e di fornire supporto alle Agenzie per l'applicazione della stessa;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato all' ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snambiente.it;
5. di dare altresì mandato all' ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma,

06 FEB. 2020

Il Presidente
Stefano Laporta